

**Pref. Avv. Mario Esposito**

**Cons. Oriana Calabresi**

**Avv. Giulia Minichiello**

**Presidente**

**Giudice componente**

**Giudice componente**

Nel procedimento n. R.G. TF 2/2017 promosso con atto di reclamo proposto in data 20 ottobre 2017, avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 30/2017 emessa in data 6 ottobre 2017 dal Tribunale Federale, notificata e pubblicata in data 20 ottobre 2017, nei confronti di:

**Aloise Piergiorgio, Bianchi Luigi, De Luca Luigi, Di Gioia Nunzio, Guarnera Domenico, Liguori Sandro, Maio Fortunato, Mancuso Gianluca, Marandola Emiliano, Pedrini Daniele, Pepe Maurizio, Perni Francesco, Salinaro Loredana Moira, Saveriano Ciro, Spagnesi Federico** tutti identificati in atti ed elettivamente domiciliati a Reggio Calabria in Via Sbarre C.li, Trav. N. 33 presso lo Studio dell'avv. **Fascì Lorenzo**, dal quale sono tutti rappresentati e difesi

**Reclamanti**

**Contro**

**La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.)**, con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Sud, in persona del Presidente di Federazione - legale rappresentante pro tempore **Michele Barbone**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di reclamo depositato in data 20 ottobre 2017, i sigg.ri Aloise Piergiorgio, Bianchi Luigi, De Luca Luigi, Di Gioia Nunzio, Guarnera Domenico, Liguori Sandro, Maio Fortunato, Mancuso Gianluca, Marandola Emiliano, Pedrini Daniele, Pepe Maurizio, Perni Francesco, Salinaro

Loredana Moira, Saveriano Ciro, Spagnesi Federico, impugnavano la decisione del Tribunale federale n. 30/2017 depositata il 6 ottobre 2017, chiedendo: *“voglia l’Adita Corte, in riforma della sentenza impugnata, ritenere il ricorso e così anche memorie e scritti ammissibili, procedibili e fondati. Per l’effetto, annullare l’esito del concorso oggetto di gravame sia pure limitatamente alle posizioni dei ricorrenti oggi appellanti ed obbligare la Federazione ad indire un nuovo bando che attraverso un corso, coerente con le disposizioni del Tribunale Federale, sia rispettoso della condizione di trasparenza, lealtà e correttezza che sono le inderogabili condizioni di una FNS, al quale ammettere i ricorrenti/appellanti”*.

Con il reclamo, si contestano le motivazioni della decisione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, adottata dal Tribunale Federale, sulla base di una serie di deduzioni che di seguito si sintetizzano:

1. In primo luogo, il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 48 quater del Regolamento di giustizia. Al riguardo, i reclamanti sostengono la difficoltà di individuare il *dies a quo* del suddetto termine, stante la asserita mancata pubblicazione sul sito della Federazione della delibera con la quale veniva indetto il bando oggetto della controversia.

Si soffermano, inoltre, sulla affermazione riportata nel preambolo del bando ove si parla di un *“corso di formazione” per la selezione di giudici di gara federali di livello A Danze Standard e Latino Americane...* ribadendo che *tutti gli atti ufficiali provenienti dalla Federazione spiegavano, a chiare lettere, che gli iscritti al Bando avrebbero dovuto partecipare ad un “corso”*. Sostengono, altresì, di essere venuti a conoscenza che in realtà si trattava di un esame, solo in data 13 giugno 2017, quando gli stessi si sono recati a sostenere il corso/concorso; pertanto, il termine per l’impugnazione del bando stesso dovrebbe farsi decorrere proprio dal 13 giugno 2017 (e non invece dal 9 maggio 2017, data di pubblicazione del bando sul sito federale, individuato dal Giudice di primo grado come data iniziale per il calcolo del termine per ricorrere).

2. Proseguono gli odierni reclamanti nel censurare la decisione nella parte in cui ha interpretato il termine annuale previsto dall’art. 48 quater citato, come una semplice

presunzione legale e non un termine di decadenza. Sul punto insistono sulla alternatività dei due termini, quello breve di 30 giorni e quello lungo di un anno.

3. Infine, contestano la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti presentati in data 5 settembre 2017, nella parte in cui il Tribunale afferma che *“I ricorrenti, chiedendo l’annullamento della graduatoria finale e dei risultati della commissione Giudicante, hanno violato il principio del contraddittorio per aver instaurato il giudizio solo nei confronti della F.I.D.S. e non anche dei controinteressati”*.

A questo proposito ritengono che non sia possibile individuare un “controinteressato”, poiché la procedura seguita dalla Federazione deve ritenersi errata e invalida a prescindere da quale sia stato l’esito del concorso. Sostengono, infatti, che *“il punto dirimente della questione qui analizzata, si ripete, non è il voto ed il risultato ottenuto dai concorrenti al concorso, bensì, le modalità con le quali la Commissione d’esame ha svolto le procedure concorsuali”*.

Con memoria difensiva depositata in data 1 dicembre 2017, la F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva si costituiva in giudizio deducendo la inammissibilità e infondatezza dell’appello e la corretta e fondata motivazione della sentenza impugnata.

**1.** Preliminarmente, la F.I.D.S. afferma la correttezza della statuizione del Tribunale riguardo la inammissibilità del ricorso di primo grado perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 48 quater, II comma, R.G., ovvero *“entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”*, dovendosi considerare *“circostanza pacifica e non controversa che il Bando gravato sia stato pubblicato sul sito federale F.I.D.S. in data 9 maggio 2017 e, pertanto, da tale data è iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione, in considerazione che la pubblicazione sul sito federale “implica in ogni caso, piena conoscenza dell’atto”*. Il ricorso è stato, invece, presentato, il 7 luglio 2017, quindi ben oltre il suddetto termine di decadenza.

**2.** Sostiene ancora la difesa della F.I.D.S. che non è possibile parlare di un errore *in procedendo*, in quanto i partecipanti al concorso hanno compilato e firmato il modulo di

adesione dove ogni partecipante “*fa domanda*” per partecipare alla “*procedura d’esame*” dichiarando di conoscere e accettare le disposizioni del Bando.

**3.** Afferma, inoltre, la Federazione che il legislatore sportivo ha voluto distinguere un “termine breve” e un “termine lungo” per l’impugnazione, ancorato il primo alla conoscenza legale del provvedimento (conoscenza legale che, nell’ordinamento federale, si verifica con la pubblicazione) e il secondo, invece, alla mancata pubblicazione del provvedimento e alla sua conoscenza, da parte dell’interessato, con ogni altro mezzo, anche indiretto o casuale.

**4.** Conclude ritenendo assolutamente corretta la motivazione del Tribunale nel ritenere che l’inammissibilità del ricorso principale travolga il ricorso per motivi aggiunti.

**5.** In via subordinata, propone in via di appello incidentale le censure già svolte nel primo grado di giudizio.

Il Presidente della Corte Federale d’Appello, con provvedimento del 31 ottobre 2017, fissava l’udienza di discussione del procedimento al 7 dicembre 2017, ore 10.00.

All’udienza del 7 dicembre 2017, la difesa dei reclamanti insisteva sulla alternatività del termine a scelta del ricorrente, sostenendo che il ricorso andava proposto comunque non oltre un anno dall’accadimento. Produceva, inoltre, un nuovo documento attestante lo svolgimento di un corso di aggiornamento nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2017. Si riportava poi a tutto quanto dedotto nel reclamo, insistendo per la riforma della decisione di primo grado.

La Federazione resistente, nel riportarsi alle proprie difese scritte, ribadiva che la perentorietà dei termini è da ritenersi assorbente rispetto alle altre questioni. Quanto alla nuova documentazione prodotta dalla controparte, pur non opponendosi all’acquisizione, precisava che l’attività di formazione dei giudici è continua e spesso, come nel caso di specie, anche gratuita. Chiedeva infine il rigetto del reclamo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Il Giudice di primo grado ha giustamente ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 48 quater, II comma, R.G. per il quale *“il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”*.

Nella fattispecie in esame, il “Bando per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane”, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017, risulta pubblicato sul sito internet della F.I.D.S. in data 9 maggio 2017.

Considerato che, per espressa regola federale, detta pubblicazione “implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto” (a mente dell'art. 48 quinquies, ultimo comma, R.G.), deve ritenersi che da tale data sia iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione.

Appare evidente, infatti, che tale esplicita regola federale comporti una presunzione di conoscenza dell'atto, quando questo venga pubblicato con le modalità ivi previste e tale conoscenza è una presunzione legale, non superabile.

Il ricorso, dichiarato inammissibile in primo grado, è stato proposto, come risulta documentalmente in atti, mediante spedizione con il servizio postale in data 7 luglio 2017, e, pertanto, oltre il suddetto termine di decadenza (spirato in data 8 giugno 2017).

Né ritiene il Collegio di poter aderire alla prospettazione dei ricorrenti secondo la quale il ricorso poteva essere presentato comunque entro il termine annuale previsto dall'art. 48 quater R.G..

Infatti, appare evidente che tale termine sia alternativo a quello fissato in trenta giorni e possa essere utilizzato quando non si realizzi la condizione per la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione dell'atto sul sito federale: in altre parole, quando l'atto sia pubblicato sul sito federale, con presunzione assoluta di conoscenza legale, esso potrà essere

impugnato solo nel termine breve; quando invece non avvenga detta pubblicazione, il termine decadenziale per il ricorso potrà essere individuato nel termine annuale.

Appare ugualmente, anzi a maggior ragione, tardiva la proposizione di motivi aggiunti, che è avvenuta in data ancora successiva rispetto alla proposizione del ricorso, e che deve subire la medesima sorte processuale di inammissibilità.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte respinge il reclamo e assorbe ogni altra questione proposta.

**P.Q.M.**

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FIDS**

**rigetta** il reclamo e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado con comunicato ufficiale n. 30 /2017 emessa dal Tribunale Federale F.I.D.S. in data 6 ottobre 2017.

*Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 7 e del 14 dicembre 2017*

**Pref. Avv. Mario Esposito Presidente      Presidente**

**Cons. Oriana Calabresi                      Componente**

**Avv. Giulia Minichiello                      Componente**